CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 142

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 23/DDL del 30 ottobre 2026)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 novembre 2026.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027

R e l a z i o n e:

Il principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al paragrafo 4.1, lettera j), prevede che, tra gli strumenti di programmazione delle regioni, rientrano anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il paragrafo 7 del medesimo allegato, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), prevedendo, altresì, che "in un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati" ciò in considerazione del fatto che gli eventuali disegni di legge collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

Per ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti si rimanda alle relazioni dei singoli articoli che costituiscono parte integrante del documento.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027

Art. 1 - Disposizioni in materia di semplificazione e rafforzamento della capacità amministrativa regionale e degli enti locali.

1. In conformità con la normativa statale ed europea, la Regione del Veneto promuove la semplificazione quale principio di buona amministrazione, assicurando la riduzione degli oneri amministrativi, la certezza, la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, anche in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, il Piano regionale per la semplificazione, di durata triennale, che individua obiettivi, azioni e risultati attesi, con la finalità di contribuire ad accelerare la conclusione dei procedimenti amministrativi regionali e degli enti locali, anche incrementando il livello di digitalizzazione dei processi.

3. Per l'attuazione del Piano regionale di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di semplificazione monitora i tempi effettivi dei procedimenti amministrativi individuati nel piano, formula alla Giunta regionale proposte di semplificazione normativa, amministrativa e di reingegnerizzazione dei processi, e fornisce assistenza tecnica agli enti locali per la gestione dei medesimi procedimenti, favorendo la cultura amministrativa e la diffusione di buone pratiche.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di professionisti ed esperti di comprovata esperienza, individuati tramite apposito avviso di selezione, e di enti e associazioni di categoria delle imprese, individuati attraverso accordi o procedure di evidenza pubblica secondo la normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 650.000,00 per ciascun esercizio 2027, 2028 e 2029 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 9 "Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione semplificazione normativa e procedimentale)

Relazione

Al fine di assicurare il mantenimento e il consolidamento dei risultati positivi raggiunti con le attività di semplificazione realizzate in attuazione del PNRR, il legislatore statale, con il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ha ravvisato la necessità di proseguire le attività di supporto agli Enti locali al fine di accrescere la capacità amministrativa degli stessi.

Conseguentemente, anche alla luce degli obiettivi raggiunti, la Giunta regionale sta proseguendo le azioni di semplificazione intraprese, volte al mantenimento dei target PNRR di abbattimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi procedimentali, conformemente alle indicazioni contenute nel Piano territoriale, da ultimo aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2024, n. 1437.

Si tratta ora di rendere strutturali gli interventi di semplificazione all'interno di un processo più ampio che superi la logica emergenziale del PNRR e si inserisca in una pianificazione strategica pluriennale.

In quest'ottica, la disposizione in esame promuove la semplificazione come principio di buona amministrazione per rendere la PA più snella, rapida e vicina ai cittadini, puntando sulla riduzione dei tempi procedimentali, la reingegnerizzazione dei processi e la digitalizzazione dei

procedimenti e, nel contempo, incentivando la cultura amministrativa e la diffusione di buone pratiche. A tal fine la struttura regionale competente in materia di semplificazione formula alla Giunta regionale proposte di semplificazione normativa, amministrativa e di reingegnerizzazione sulla base del Piano regionale per la semplificazione, di durata triennale, che individua obiettivi, azioni e risultati. Parallelamente viene fornita assistenza tecnica alle strutture regionali e agli enti locali per la gestione dei procedimenti individuati dal medesimo piano.
Al fine di verificare il raggiungimento dei risultati prefissati è previsto un monitoraggio periodico che misuri i tempi effettivi dei procedimenti amministrativi individuati nel piano, in continuità con i monitoraggi effettuati in attuazione del PNRR.
La disposizione in argomento è collegata al DEFR 2027-2029 e, in particolare, ai seguenti obiettivi:
- "Attuare interventi di semplificazione amministrativa nei settori strategici per consolidare i risultati raggiunti con il PNRR e rafforzare la capacità amministrativa degli enti.";
- "Formulare proposte per la semplificazione normativa regionale e statale.";
- "Attuare il monitoraggio delle procedure amministrative complesse."

I citati obiettivi rientrano nell'ambito della Missione 01 - Programma 11.
Per la realizzazione delle attività sopra descritte la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di professionisti ed esperti di comprovata esperienza, individuati tramite apposito avviso di selezione, e di enti e associazioni di categoria delle imprese attraverso accordi o procedure di evidenza pubblica.

Art. 2 - Inserimento dei commi 3 bis e 3 ter all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Il Presidente della Giunta regionale a supporto della propria attività può avvalersi, altresì, di uno o più esperti nelle materie di competenza della Giunta regionale, con compiti di supporto e di raccordo con l'amministrazione regionale, scelti tra persone dotate di elevata professionalità, particolare esperienza o specializzazione, rilevabile dal curriculum vitae, i cui incarichi sono conferiti a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle sole spese documentate e sostenute per il loro espletamento, nei limiti indicati nel decreto di conferimento dell'incarico stesso e, in ogni caso, nell'ambito delle risorse stanziate a tal fine.

3 ter. L'incarico di esperto di cui al comma 3 bis è conferito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto con il quale è individuato l'ambito di materie nel quale l'esperto presta la propria assistenza.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per ciascun esercizio 2027, 2028 e 2029, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse Umane", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione organizzazione e personale)

Relazione
Con l'inserimento dei commi 3 bis e 3 ter nell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 si propone di prevedere la possibilità, per il Presidente della Giunta regionale, di avvalersi del supporto conoscitivo, tecnico e scientifico di uno o più esperti, quali consiglieri, nelle materie di competenza della Giunta regionale, con compiti di supporto e di raccordo con l'amministrazione regionale, scelti tra persone dotate di elevata professionalità, particolare esperienza o specializzazione, rilevabile dal curriculum vitae.

Gli incarichi eventualmente conferiti agli esperti in argomento saranno a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle sole spese documentate e sostenute per il loro espletamento, nei limiti indicati nel decreto di conferimento dell'incarico stesso e, in ogni caso, nell'ambito delle risorse stanziate a tal fine.
Ciò può determinare oneri aggiuntivi - calcolati in via prudenziale in € 20.000,00 annui, ma comunque materialmente quantificati sulla base dell'effettivo costo sostenuto da ogni esperto individuato e corredato da idonea documentazione giustificativa - che troveranno copertura negli specifici capitoli del bilancio di previsione 2027-2029 ed avranno come limite massimo individuale quello indicato nel decreto del Presidente della Giunta regionale di conferimento dell'incarico.
Nel citato decreto di conferimento sarà altresì individuato l'ambito di materie per le quali l'esperto presterà la propria assistenza.
L'intervento rientra nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 10 "Risorse umane" del DEFR 2027-2029

Art. 3 Contributo per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (social housing).

1. Al fine di incentivare il social housing, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare a soggetti pubblici, quali a titolo esemplificativo enti locali, Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), aziende del Servizio sanitario regionale, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), contributi straordinari in conto capitale per l'incremento di iniziative finalizzate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, determina i criteri e i requisiti degli interventi di edilizia residenziale sociale di cui al comma 1, dando priorità agli interventi finalizzati a sostenere gli anziani autosufficienti. La Giunta regionale, inoltre, individua i criteri per la valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 1 e stabilisce i limiti di reddito per l'accesso agli stessi, previo parere della competente commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde. I limiti di reddito sono aggiornati annualmente, in base all'indice definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 2 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2027- 2029.

(Direzione edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive)

Relazione
La norma è finalizzata a finanziare la realizzazione di specifici interventi di edilizia residenziale sociale destinati a particolari categorie di soggetti e nuclei familiari, la cui capacità economica non consente loro di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e non permette, tuttavia, di sostenere un canone di locazione al prezzo del mercato abitativo privato, individuando quali destinatari prioritari di tali interventi, ancorché non esclusivi, le persone anziane autosufficienti.
Gli interventi saranno realizzati su immobili di soggetti pubblici, sulla base di criteri e requisiti stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto delle specifiche esigenze degli assegnatari degli immobili e prevedendo la possibilità di dotare gli alloggi anche di equipaggiamenti finalizzati all'utilizzo di strumenti innovativi di telemedicina.

Alla Giunta regionale è assegnato altresì il compito di individuare la situazione economica dei soggetti destinatari degli interventi stabilendo anche i limiti di reddito per l'accesso agli alloggi oggetto di intervento. L'intervento rientra nell'ambito della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 2 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" del DEFR 2027-2029.

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 49 ter nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

1. Dopo l'articolo 49 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, inserito dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)", è inserito il seguente:

"Art. 49 ter - Agevolazioni tariffarie in favore dei giovani per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale.

1. Al fine di sostenere l'autonomia dei giovani con particolare attenzione alla popolazione della fascia studentesca, favorire l'utilizzo del trasporto pubblico locale e incentivare l'intermodalità e la mobilità sostenibile, nonché ai fini della tutela dell'ambiente, la Regione promuove agevolazioni tariffarie in favore dei giovani che in Veneto utilizzano il trasporto pubblico locale.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 prevedono la riduzione del costo dei titoli di viaggio per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale regionale.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le tipologie di destinatari, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, in relazione alla situazione economica equivalente (ISEE) dell'utente, nonché alle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e digitale connessa alla realizzazione di un sistema unico di pagamento dei servizi di trasporto regionale.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle risorse disponibili e non sono cumulabili con altre agevolazioni tariffarie regionali aventi la medesima finalità.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, oltre all'utenza di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare altre categorie a cui destinare le agevolazioni di cui al presente articolo.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2028 ed euro 35.000.000,00 per l'esercizio 2029, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione infrastrutture e trasporti)

Relazione

La disposizione è finalizzata a promuovere e sostenere la mobilità dei giovani che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio regionale, quale strumento essenziale per favorire l'autonomia personale, l'accesso alle opportunità formative, lavorative e sociali, nonché per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico in chiave sostenibile, contribuendo al perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, di risanamento e miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

La norma in esame adotta una definizione ampia di beneficiari, individuati nei giovani che si spostano in Veneto, demandando alla Giunta regionale, in sede attuativa, la puntuale

individuazione delle tipologie di destinatari, delle precise fasce di età e degli eventuali ulteriori requisiti soggettivi di accesso, con particolare attenzione alla popolazione della fascia studentesca.
Tale impostazione consente di modulare l'intervento in coerenza con le politiche regionali in materia giovanile e con le disponibilità di bilancio, con la possibilità di individuare anche altre categorie cui destinare le agevolazioni.
Il rinvio ad una deliberazione della Giunta regionale per la definizione degli elementi attuativi garantisce, in particolare, la necessaria flessibilità gestionale e la sostenibilità finanziaria dell'intervento, tenuto conto peraltro di altre linee di finanziamento statale destinate ad agevolare l'utilizzo del trasporto pubblico locale regionale.
L'articolo prevede che l'agevolazione consista nella riduzione del costo dei titoli di viaggio per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale e introduce la facoltà di utilizzare l'indicatore ISEE quale criterio, anche non esclusivo, per graduare l'intensità del beneficio, in un'ottica di equità e di sostegno alle famiglie a basso reddito.
La norma valorizza, altresì, l'innovazione tecnologica e digitale connessa alla realizzazione del sistema unico di pagamento dei servizi di trasporto regionale, quale strumento abilitante per l'erogazione delle agevolazioni e per la futura introduzione di tariffe integrate.
Il rinvio alla deliberazione di Giunta per la definizione di tutti gli elementi attuativi, incluse le modalità di compensazione alle aziende affidatarie, garantisce la necessaria flessibilità gestionale e la sostenibilità finanziaria dell'intervento.
La disposizione comporta oneri a carico del bilancio regionale.
L'onere è quantificato in euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2028, corrispondente alla fase di avvio sperimentale della misura, presumibilmente a partire dal secondo semestre 2028 ed euro 35.000.000,00 per l'esercizio 2029, a regime sull'intera annualità.
La Giunta regionale provvederà all'attuazione del presente articolo nei limiti dello stanziamento autorizzato, potendo rimodulare le percentuali di riduzione e le soglie ISEE in ragione delle risorse disponibili.
L'ammontare delle coperture finanziarie necessarie a dare attuazione al presente disposto normativo è stato quantificato sulla base delle ipotesi di seguito indicate.
L'utenza studentesca complessiva comprende n. 350.319 studenti, di cui n. 235.098 iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, comprese le scuole di formazione professionale e n. 115.221 iscritti alle università (Fonte: Sistema statistico regionale 2024).
Il vigente sistema tariffario genera un ricavo annuo complessivo, applicato alle categorie sopra indicate, pari ad euro 105.110.502 (ricavo stimato sulla base dati dell'Osservatorio Trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
A puro titolo esemplificativo, l'applicazione di tariffe scontate del 50 per cento, ovvero inferiori ai 20 euro mensili, combinate all'applicazione a adeguate soglie ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), comportano importi coerenti ai costi sopra indicati.
Nello specifico tali agevolazioni determinano la necessità di copertura finanziaria, a carico del bilancio regionale per l'anno 2029, di circa il 33 per cento dei ricavi annui complessivi, pari a circa 35 milioni di euro, integrativa alle entrate derivanti dall'introduzione di tariffazioni agevolate.
Per l'esercizio 2028, considerato l'avvio sperimentale nel secondo semestre, l'onere ammonterebbe invece a circa 15 milioni di euro.
L'intervento rientra tra gli obiettivi della Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029.

Art. 5 - Interventi per la messa in sicurezza del versante roccioso e della strada di accesso al Santuario della Madonna della Corona, in comune di Ferrara di Monte Baldo in Provincia di Verona.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Ferrara di Monte Baldo in Provincia di Verona per la messa in sicurezza del versante roccioso e della strada che consente l'accesso al Santuario della Madonna della Corona, presso la località Spiazzi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e

infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione infrastrutture e trasporti)

Relazione

Il presente articolo mira a garantire la messa in sicurezza dell'accessibilità stradale al Santuario della Madonna della Corona in località Spiazzi, Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR). Considerata la necessità di garantire la stabilità del versante roccioso presente lungo la strada di accesso al Santuario, l'Amministrazione comunale necessita di un contributo straordinario per l'inserimento di adeguati dispositivi di sicurezza e specifici presidi per consentire corretta fruizione, da parte della cittadinanza, della strada di accesso al Santuario, uno dei luoghi di culto più caratteristici del Veneto e del Nord Italia. L'intervento risponde alle priorità strategiche e agli obiettivi definiti dal Documento di Economia e Finanza Regionale per la viabilità, con particolare riferimento all'incremento della sicurezza della circolazione e alla prevenzione dei rischi, fattori che costituiscono una linea d'azione di fondamentale interesse per la Giunta regionale. Il Programma 10.05 del DEFR prevede espressamente il sostegno agli Enti locali tramite contributi dedicati a investimenti mirati lungo le reti viarie di competenza, finalizzati a ridurre le situazioni di pericolo e criticità. Tra i risultati attesi dal Programma 10.05 vi è inoltre il miglioramento dell'accessibilità al territorio e l'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture. Nella fattispecie, la strada oggetto dell'intervento di messa in sicurezza rappresenta l'unica via di accesso al Santuario, rendendo il suo consolidamento indispensabile per la fruizione pubblica. Sotto il profilo finanziario, l'applicazione della presente norma comporta maggiori spese in conto capitale, quantificate in euro 100.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 6 - Contributi a favore delle persone con disabilità psicofisica che si avvalgono del metodo "TMA - Terapia multisistemica in acqua metodo Caputo Ippolito" e del metodo "CAA - Comunicazione aumentativa e alternativa".

1. La Regione del Veneto riconosce la "TMA - Terapia multisistemica in acqua metodo Caputo Ippolito" quale trattamento che utilizza l'acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, utile a supportare la persona con disabilità psicofisiche verso relazioni significative, migliorando la capacità di gestire l'emotività, gli aspetti comportamentali, relazionali, motori e di integrazione sociale.

2. La Regione del Veneto riconosce altresì la "CAA (Comunicazione aumentativa e alternativa)", quale insieme di strategie, strumenti e tecniche che aiutano a comunicare le persone con difficoltà permanenti o temporanee ad usare il linguaggio verbale o la scrittura.

3. La Giunta regionale sostiene le persone con disabilità psicofisiche o i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità psicofisiche, residenti in Veneto, tramite l'erogazione di un contributo per il triennio 2027-2029 alle spese per i trattamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. La Giunta regionale definisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare, definire e sostenere percorsi, metodologie, progetti ed interventi che introducano altre tipologie di trattamento e supporto, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, per persone con disabilità psicofisiche, la cui efficacia abbia evidenza scientifica sulla base della letteratura nazionale ed internazionale o di linee di indirizzo di organismi tecnico scientifici nazionali ed internazionali.

6. La Giunta regionale stabilisce l'individuazione dei centri erogatori, le caratteristiche dei trattamenti, le modalità di erogazione e di certificazione dei

trattamenti effettuati con i metodi di cui ai commi 1 e 2 e delle ulteriori tipologie di trattamento che potranno essere individuate ai sensi del comma 5.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 130.000,00 euro, per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e della famiglia", Programma 2 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione servizi sociali, terzo settore e sport)

Relazione

Con la presente proposta si intende riconoscere la "TMA - Terapia multisistemica in acqua Metodo Caputo Ippolito" e la "CAA (Comunicazione aumentativa e alternativa)" quali metodologie per il trattamento di persone con disabilità psicofisiche, prevedendo l'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità psicofisiche, residenti in Veneto.

L'articolo lascia aperta la possibilità per la Giunta regionale di individuare, definire e sostenere ulteriori percorsi, metodologie, progetti ed interventi che introducano altre tipologie di trattamento, diverse dalla TMA e dalla CAA, a supporto delle persone con disabilità psicofisiche la cui efficacia abbia provata evidenza scientifica.

L'intervento attuato con la presente proposta si affianca a quello previsto dalla vigente legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il "Metodo Doman o Vojta o Fay o Aba o Perfetti o Feldenkrais", come modificata con la legge regionale 26 maggio 2016, n. 16, che continua ad essere applicata.

L'intervento rientra tra gli obiettivi della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e della famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del DEFR 2027-2029.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021".

1. Nella rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, la parola: "*assistite*" è sostituita dalla seguente: "*persone*".

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, la parola: "*pazienti*" è sostituita dalla seguente: "*persone*".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2027 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 5 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione farmaceutico, protesica e dispositivi medici)

Relazione

Le modifiche proposte, in linea con l'orientamento legislativo in materia di parità di genere, sono volte a superare l'attuale disparità nell'accesso ai previsti contributi per l'acquisto di una parrucca da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale, posto che la perdita di capelli rappresenta per tutti un importante elemento di fragilità che comporta in questa difficile situazione un problema, non solo nell'elaborazione personale della malattia, ma anche nei suoi aspetti interpersonali e relazionali. La nuova formulazione, estesa a tutte le persone ricadenti in detta fattispecie presenti nella Regione del Veneto, indipendentemente dal genere, costituisce tra l'altro risposta ai tanti cittadini, non di sesso femminile, che nel corso della vigenza della norma in esame hanno rappresentato i propri bisogni a riguardo. L'intervento rientra tra gli obiettivi della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 5 "Interventi per le famiglie", del DEFR 2027-2029.

Riferimenti normativi

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021"

Art. 9 - Intervento di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca.

1. La Regione del Veneto riconosce alle pazienti affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale un contributo correlato all'acquisto di una parrucca.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 8 - Contributo per la realizzazione del nuovo Polo della salute di Padova est - San Lazzaro.

1. Al fine di consentire la realizzazione del nuovo Polo della salute di Padova est - San Lazzaro, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire all'Azienda ospedale università di Padova un contributo straordinario in conto capitale - conto costruzione, fino ad un importo massimo di euro 380.000.000,00 a valere sull'esercizio 2029.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 380.000.000,00 per l'esercizio 2029, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 5 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettiva)

Relazione

L'intervento è finalizzato alla realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova Est - San Lazzaro, opera

di carattere strategico per la programmazione sanitaria regionale e nazionale, inserita nel percorso avviato con i precedenti accordi sottoscritti tra la Regione del Veneto, il Comune di Padova, la Provincia di Padova, l'Università degli studi di Padova e l'Azienda ospedale - università di Padova (in particolare l'Accordo di programma ex articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione").

Sul progetto di fattibilità tecnico-economica si è conclusa positivamente la procedura della conferenza dei servizi decisoria.

L'accordo tra Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Regione e Azienda ospedale università di Padova, volto alla realizzazione del nuovo ospedale mediante un finanziamento INAIL di 800 milioni di euro, è stato sottoscritto in data 5 febbraio 2026; successivamente, INAIL ha richiesto delle integrazioni al Progetto di fattibilità tecnico economica presentato.

In considerazione delle osservazioni espresse da INAIL, che risultano prevalentemente di carattere economico in merito alla realizzazione dell'intervento stesso, è emersa l'opportunità di valutare diversi scenari realizzativi, i quali risultano strettamente connessi con la modalità di finanziamento dell'opera.

Pertanto, la proposta normativa è quella di finanziare la realizzazione del nuovo ospedale di Padova est - San Lazzaro con risorse regionali, affiancando le risorse statali (articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67) e regionali già previste e/o disponibili.

In relazione alla tempistica di approvazione e realizzazione dell'opera, la redazione del progetto esecutivo e la successiva validazione e approvazione è prevista per la fine del 2027. La predisposizione dei documenti e l'avvio della procedura di gara per l'appalto delle opere è prevista nella metà del 2028, l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto si perfezioneranno entro i sei mesi successivi, con conseguente consegna del cantiere e avvio dei lavori previsti nel corso del 2029.

Il presente provvedimento rientra nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute" Programma 5 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" del DEFR 2027-2029.

Art. 9 - Interventi per assicurare la formazione specialistica dei laureati non medici.

1. La Regione del Veneto assicura ai laureati non medici in formazione specialistica iscritti ad una Scuola di specializzazione post lauream degli atenei veneti parità di trattamento rispetto ai medici specializzandi frequentanti le medesime scuole di specializzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali" si applica, per quanto compatibile, anche ai laureati non medici in formazione specialistica mediante il finanziamento, in base al fabbisogno, di contratti di borsa di studio analoghi a quelli previsti dalla medesima legge regionale.

3. Possono essere inoltre finanziate borse di studio di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario", prive di vincoli aggiuntivi.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione risorse umane del Servizio sanitario regionale)

Relazione

La legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 ha inteso garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando, in aggiunta ai posti statali, ulteriori posti presso le Scuole di specializzazione, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali, e al fine altresì di favorire la permanenza dei professionisti così formati in Veneto in base ad una apposita clausola aggiuntiva che prevede che il medico specialista debba svolgere la propria attività lavorativa presso gli Enti del Servizio sanitario regionale per almeno tre anni entro cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione.

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Legge di bilancio 2025" modificativa e integrativa della legge 29 dicembre 2000, n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario", ha stabilito che a decorrere dall'anno accademico 2024-2025 agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, il cui fabbisogno formativo è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", vengono erogate borse di studio per tutta la durata legale del corso. L'importo annuale determinato dalla disposizione nazionale della borsa di studio risulta piuttosto modesto se paragonato al trattamento economico annuo previsto per i contratti di formazione specialistica.

Con l'intervento legislativo si intende garantire ai laureati non medici in formazione specialistica iscritti presso una scuola di specializzazione afferente ad un ateneo veneto, una parità di trattamento economico e contrattuale rispetto a quanto disposto per i medici specializzandi assegnatari di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione ai sensi della legge regionale 9/2013. A fronte delle risorse economiche erogate ai beneficiari, si intende pertanto contrattualizzare il rapporto con gli atenei e i singoli interessati, mantenendo le medesime condizioni previste dagli interventi regionali tra medici e non medici, i quali al conseguimento del diploma, per un triennio, dovranno prestare la loro attività lavorativa a favore del sistema sanitario pubblico del Veneto.

Viene prevista altresì la possibilità di finanziare borse di studio prive di vincoli aggiuntivi destinate ai professionisti non medici in formazione specialistica.

L'intervento rientra nell'ambito della Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", del DEFR 2027-2029.

Riferimenti normativi
Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali"

Art. 10 - Rifinanziamento della "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese venete, favorendo la disponibilità di finanziamenti necessari alla realizzazione di investimenti, al sostegno delle esigenze di liquidità e al rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale, la Giunta regionale è autorizzata a destinare ulteriori risorse alla "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", istituita in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 5 ottobre 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione del Veneto, e dei successivi atti integrativi, per il sostegno delle operazioni di garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai relativi accordi.

2. Agli oneri in conto capitale, derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione sviluppo economico, ricerca, e innovazione)

Relazione
L'articolo autorizza il rifinanziamento, per euro 5.000.000,00 nell'esercizio 2027, della "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al fine di rafforzare gli strumenti regionali di sostegno all'accesso al credito delle imprese venete.
La Sezione speciale, istituita con Accordo del 5 ottobre 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione del Veneto, consente di potenziare l'intervento del Fondo nazionale di garanzia attraverso risorse regionali. Nell'ambito della programmazione PR Veneto FESR 2021-2027, lo strumento sostiene le operazioni di finanziamento delle PMI e dei professionisti, elevando la copertura della garanzia diretta fino all'80 per cento dell'importo garantito e la riassicurazione fino al 90 per cento. In tal modo, contribuisce a ridurre il rischio a carico dei soggetti finanziatori e dei garanti, favorendo l'erogazione di credito per investimenti in beni materiali e immateriali e per il finanziamento del capitale circolante.
La dotazione della Sezione speciale per il ciclo di programmazione 2021-2027, inizialmente pari a 20 milioni di euro, è stata incrementata a 53 milioni di euro con deliberazione della Giunta regionale n. 1137 del 22 settembre 2025 e successivamente a 63 milioni di euro con deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 21 luglio 2026. A tale dotazione si affianca la "Sezione speciale overbooking 2021-2027", costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 31 marzo 2025, con risorse pari a euro 6.262.210,00 destinate a finanziare la maggiore copertura della riassicurazione e della controgaranzia fino al 90 per cento dell'importo garantito dai Confidi e dagli altri soggetti garanti.
I risultati confermano la rilevanza dello strumento per il sistema produttivo regionale. Nel periodo compreso tra il 21 marzo 2024 e il 30 giugno 2026, la Sezione speciale ha consentito di finanziare 14.122 operazioni di finanziamento, per un importo complessivo dei prestiti pari a 2,13 miliardi di euro e garanzie a valere sulla Sezione per 526,5 milioni di euro. Tali risultati evidenziano la capacità dello strumento di mobilitare finanziamenti in misura significativamente superiore alle risorse pubbliche impiegate, sostenendo il fabbisogno finanziario delle imprese.

Il rifinanziamento proposto mira, pertanto, a rafforzare la capacità di intervento della Sezione speciale, favorendo la continuità degli strumenti di garanzia pubblica e il sostegno agli investimenti e alle esigenze di liquidità delle imprese venete, anche attraverso il coinvolgimento dei Confidi e degli altri soggetti garanti.
L'intervento è coerente con gli obiettivi del DEFR 2027-2029 nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", e contribuisce al perseguimento dell'obiettivo di favorire l'accesso al credito delle imprese.

Art. 11 - Interventi sperimentali di politica attiva integrata per le persone con disabilità e per i lavoratori fragili e svantaggiati.

1. In attuazione dei principi della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS", e in coerenza con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", e in particolare con il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, la Regione del Veneto promuove, anche in via sperimentale, interventi di politica attiva del lavoro integrati, rivolti congiuntamente alle persone con disabilità e ai lavoratori in condizione di fragilità o di svantaggio, al fine di favorirne l'inclusione lavorativa in contesti comuni e di ampliare la platea dei beneficiari delle misure di inserimento e di permanenza nel lavoro.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al presente articolo:

a) le persone con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e le persone con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", come modificata dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) i lavoratori con disabilità, i lavoratori svantaggiati e i lavoratori molto svantaggiati di cui all'articolo 2, numeri 3), 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017 "Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", e le corrispondenti categorie della disciplina europea individuate nel nuovo regolamento;

c) le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";

d) le persone in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ivi compresi i beneficiari dell'Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

e) le donne vittime di violenza e le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, anche in esecuzione penale esterna;

f) i disoccupati di lunga durata e le persone inattive in condizione di vulnerabilità economica o sociale;

g) le ulteriori categorie di persone in condizione di fragilità individuate dalla Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel programma regionale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, può prevedere:

a) percorsi integrati di orientamento, formazione, tirocinio, accompagnamento al lavoro e sostegno alla permanenza nel lavoro, coerenti con il progetto di vita della persona;

b) il cofinanziamento delle politiche attive del lavoro regionali a carattere generale, comunque finanziate, ivi comprese quelle del Programma regionale Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 e della programmazione successiva, assicurando l'accesso delle persone con disabilità;

c) azioni di rete fra i centri per l'impiego, i servizi di integrazione lavorativa delle aziende ULSS, i servizi sociali, gli organismi accreditati e gli enti del terzo settore.

4. Le risorse di cui al comma 8 integrano le risorse del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16. Per la durata della sperimentazione le risorse del fondo, come integrate dal presente articolo, possono essere destinate agli interventi di cui al comma 3 a favore dei destinatari di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, stabilisce la durata della sperimentazione e dà attuazione al presente articolo mediante bandi e avvisi regionali, che individuano i destinatari, gli interventi, i soggetti attuatori e le modalità di accesso e di erogazione.

6. La Giunta regionale si avvale dell'ente regionale Veneto Lavoro per l'analisi della platea dei destinatari e per il monitoraggio degli interventi.

7. Al termine della sperimentazione la Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare una relazione sugli interventi realizzati, sui destinatari raggiunti, sugli esiti occupazionali e sulle risorse impiegate.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascun esercizio 2027, 2028 e 2029, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione lavoro)

Relazione

L'articolo introduce una sperimentazione di politiche attive del lavoro integrate, rivolte insieme alle persone con disabilità e ai lavoratori in condizione di fragilità o di svantaggio.

La ragione è duplice. Dal 1° gennaio 2027 il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" va a regime su tutto il territorio nazionale. Il decreto ridefinisce la condizione di disabilità e mette al centro il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (articolo 18), che comprende anche i percorsi lavorativi e chiede di integrare risorse e servizi diversi. La legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 invece riserva gli interventi alle sole persone con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (articolo 2) e affida al programma annuale strumenti pensati per quella sola platea. In secondo luogo, l'esperienza regionale mostra che l'inserimento lavorativo funziona meglio in contesti comuni e in rete: le iniziative PASSI (deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2024, n. 425) e PASSI PLUS (deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2024, n. 1143), finanziate dal PR FSE+ 2021-2027, hanno già raggiunto insieme persone con disabilità

iscritte al collocamento mirato, persone in carico ai servizi sociali, vittime di violenza, persone in esecuzione penale, disoccupati di lunga durata e inattivi.
Il comma 1 fissa la finalità e il richiamo al progetto di vita. Il comma 2 definisce in legge la platea, per rinvio alle definizioni nazionali ed europee (legge 104/1992 come modificata dal decreto legislativo 62/2024, regolamento (UE) 651/2014 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017 "Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", con il rinvio alla disciplina europea che sostituirà il regolamento in scadenza al 31 dicembre 2026, legge 381/1991, Assegno di inclusione), lasciando alla Giunta l'individuazione di ulteriori categorie. Il comma 3 colloca gli interventi nel programma annuale dell'articolo 4 della legge regionale 16/2001 e consente di cofinanziare le politiche attive regionali a carattere generale, a partire dal FSE+, perché le persone con disabilità vi accedano invece di restare in canali separati. Il comma 4 stabilisce che le nuove risorse si aggiungono a quelle del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità e che, per la durata della sperimentazione, il fondo così integrato può servire tutti i destinatari. Il comma 5 rimette alla Giunta, sentita la commissione del fondo, la durata della sperimentazione e l'attuazione con bandi e avvisi regionali. Il comma 6 affida a Veneto Lavoro, che già fornisce le analisi per il programma annuale (art. 4, comma 1, della legge regionale 16/2001), l'analisi della platea e il monitoraggio. Il comma 7 prevede una relazione al Consiglio sugli esiti. Il comma 8 reca la norma finanziaria.
L'intervento rientra nell'ambito degli obiettivi della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", del DEFR 2027-2029.

Art. 12 - Interventi a sostegno della DOP economy.

1. La Regione del Veneto, al fine di rafforzare il ruolo del sistema economico e produttivo del comparto agroalimentare e vitivinicolo a indicazione geografica (DOP, IGP, STG) regionale, sia sul mercato interno che estero, sostiene le iniziative volte alla valorizzazione della DOP economy.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti. Fuori dei casi di esenzione, la concessione degli aiuti è soggetta a notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Direzione agroalimentare e servizio fitosanitario)

Relazione
Il presente articolo prevede la concessione di contributi per sostenere iniziative di valorizzazione dei prodotti ad indicazione geografica (Denominazione di origine protetta, Indicazione geografica protetta e Specialità tradizionale garantita) o DOP economy.
La Giunta regionale è incaricata di approvare i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti per la realizzazione di progetti di valorizzazione delle IG da parte di consorzi di tutela e organismi di rappresentanza delle IG, Strade dei vini e degli altri prodotti tipici, pro loco del Veneto, eccetera.
Gli aiuti sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Gli oneri previsti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l'esercizio 2027, fanno capo alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare".
Il sostegno alle iniziative di valorizzazione della DOP economy è previsto dal Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del DEFR (deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2026, n. 62/CR) e Nota di aggiornamento al DEFR 2027-2029.

Art. 13 - Fondo regionale per contrastare l'aumento dei prezzi dei costi energetici e dei prodotti petroliferi.

1. Al fine di mitigare l'impatto derivante dal perdurare dell'eccezionale incremento dei costi energetici e dei prodotti petroliferi è istituito il "Fondo regionale per contrastare l'emergenza caro carburanti e caro energia", di seguito denominato "Fondo".

2. Tenuto conto dell'evolversi della situazione contingente derivante dall'aumento dei costi energetici e dei prodotti petroliferi, e delle conseguenti ricadute sul tessuto socio-economico della Regione, la Giunta regionale individua, tra gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente, quelli a cui destinare, per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per l'esercizio 2027 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2027-2029.

(Area bilancio, risorse finanziarie, ICT, affari generali e semplificazione)

Relazione

Il contesto economico internazionale, già caratterizzato negativamente nell'ultimo quinquennio da fattori di eccezionale complessità, ha subito ulteriori shock di natura esogena legati in particolare alla guerra in Medio Oriente, dove il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha messo in crisi il transito di merci attraverso lo stretto di Hormuz. Ciò ha comportato un rallentamento degli approvvigionamenti di materie prime, in particolare di gas e petrolio che sta alimentando le spinte inflative. Tenuto, quindi, conto dell'evolversi della situazione contingente derivante dall'aumento dei costi energetici e dei prodotti petroliferi, e delle conseguenti ricadute sul tessuto socio-economico regionale, la Regione del Veneto, al fine di mitigare l'impatto derivante dal perdurare dell'eccezionale incremento di cui sopra, interviene mediante l'istituzione del "Fondo regionale per contrastare l'emergenza caro carburanti e caro energia" a sostegno di famiglie e imprese.

Art. 14 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Disposizioni in materia di semplificazione e rafforzamento della capacità amministrativa regionale e degli enti locali.3
Art. 2 - Inserimento dei commi 3 bis e 3 ter all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".4
Art. 3 Contributo per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (social housing).....5
Art. 4 - Inserimento dell'articolo 49 ter nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".6
Art. 5 - Interventi per la messa in sicurezza del versante roccioso e della strada di accesso al Santuario della Madonna della Corona, in comune di Ferrara di Monte Baldo in Provincia di Verona.....7
Art. 6 - Contributi a favore delle persone con disabilità psicofisica che si avvalgono del metodo "TMA - Terapia multisistemica in acqua metodo Caputo Ippolito" e del metodo "CAA - Comunicazione aumentativa e alternativa".8
Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021".9
Art. 8 - Contributo per la realizzazione del nuovo Polo della salute di Padova est - San Lazzaro.10
Art. 9 - Interventi per assicurare la formazione specialistica dei laureati non medici.....11
Art. 10 - Rifinanziamento della "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.12
Art. 11 - Interventi sperimentali di politica attiva integrata per le persone con disabilità e per i lavoratori fragili e svantaggiati.13
Art. 12 - Interventi a sostegno della DOP economy.15
Art. 13 - Fondo regionale per contrastare l'aumento dei prezzi dei costi energetici e dei prodotti petroliferi.....16
Art. 14 - Entrata in vigore.16